



COMUNE DELLA SPEZIA
DIPARTIMENTO 1

REGOLAMENTO COMUNALE

Diritti sulle Pubbliche Affissioni

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2007

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28/09/2020

ART. 1 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il servizio delle pubbliche affissioni e' inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, per il tramite anche del soggetto affidatario delle attività connesse al tributo qui regolato, di cui al successivo articolo 8, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 2 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni e' dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso e' richiesto, un diritto a favore del comune che provvede alla loro esecuzione nelle forme di cui al precedente articolo 1.

ART. 3 – MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO E DISCIPLINA DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le modalità di gestione del servizio nonché di applicazione del diritto, sono disciplinate dal D.Lgs 507/93 dall'articolo 18 all'articolo 22.

ART. 4 - CATEGORIA DELLE LOCALITA'

1. Ai sensi dell'art.4 del Decreto Legislativo n.507 del 15.11.1993 il Comune della Spezia suddivide le località del territorio in due categorie: una categoria normale ed una categoria speciale.
2. Sono in categoria normale tutte le località del territorio comunale non comprese nella categoria speciale. Le località in categoria speciale sono quelle definite nell'allegato A del Regolamento CIMP approvato con deliberazione di C.C. n.28 del 18/12/2006 e sue successive modificazioni.
3. Le località comprese nella categoria speciale non superano il 35% del centro abitato, così come delimitato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30/04/1992 n° 285 e successive modificazioni.
4. Ai manifesti esposti in categoria speciale, si applica una maggiorazione della tariffa normale del 150%. La superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potrà essere superiore alla metà di quella complessiva.

ART. 5 - CRITERI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI IMPIANTI

1. I criteri a cui si farà riferimento per la stesura di un piano generale sono i seguenti:

- a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
 - b) il piano dovrà tenere conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
 - c) il piano dovrà considerare, inoltre, le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
 - d) la stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992 n° 285, D.Lgs. 10/09/1993 n° 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16/12/1992 n° 495), al regolamento di Polizia Municipale;
 - e) ai fini di cui alle lettere a) e b), nel piano saranno stabiliti appropriati indici di affollamento degli impianti sul territorio. Il piano verrà adottato entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento con deliberazione di Giunta. Oggetto del piano sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda commerciale e attività di carattere istituzionale o sociale, ad eccezione delle insegne.
2. Il piano dovrà essere redatto dal Settore Pianificazione Territoriale in accordo con il Settore Traffico e Viabilità.

ART. 6 - TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI

1. La superficie complessiva degli impianti, in specifico riferimento agli spazi affissionistici, non è superiore a 6.000 mq., inclusi gli spazi destinati a privati per l'effettuazione di affissioni dirette. In relazione alla ripartizione di detti impianti si adotta la seguente regolamentazione:
- a) per le affissioni di natura istituzionale, sociale e culturale o comunque prive di rilevanza economica, il 7%;
 - b) per le affissioni di natura commerciale, il 40%;
 - c) per le affissioni dirette da parte dei privati, comunque diversi dai concessionari, il 53%.
2. Per la quantificazione numerica delle altre fattispecie pubblicitarie, si rimanda al "Piano generale degli Impianti".

ART. 7 - SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI

1. Il Comune destina il 53% del totale dei metri quadrati destinati alle affissioni, a spazi per l'effettuazione di affissioni dirette, comprensivi degli impianti di proprietà comunale diversi da quelli affidati ai concessionari del servizio delle Pubbliche Affissioni.

2. Il Piano Generale degli impianti dovrà individuare l'ubicazione degli spazi destinati all'installazione dei predetti impianti che dovranno rispettare, quanto a tipologia e caratteristiche tecniche, quanto previsto dal Regolamento degli Impianti Pubblicitari.
3. L'assegnazione degli spazi a ditte specializzate sarà effettuata per lotti e con contratti ad evidenza pubblica.
4. Il Comune fissa la composizione dei lotti in base a criteri di funzionalità ed economicità.
5. L'assegnazione degli spazi per la costruzione degli impianti per le affissioni dirette avverrà per scelta derivante dall'esito di una procedura concorsuale da svolgersi sulla base della normativa vigente in materia.
6. Ogni ditta potrà partecipare alla gara per l'assegnazione di uno o più lotti.
7. La gara sarà espletata sulla base di apposito disciplinare redatto in conformità al presente Regolamento ed alla vigente normativa in materia, ed approvato dalla Giunta Municipale

ART. 8 - SOGGETTO GESTORE DEL DIRITTO E DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. A tutte le funzioni ed attività di gestione dei diritti, comprese esemplificativamente quelle di riscossione, liquidazione, accertamento dello stesso, nonché del servizio delle pubbliche affissioni provvede Spezia Risorse, società costituita ai sensi dell'art. 52 comma 5 lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

ART. 9 - VIGILANZA E PROCEDURE SANZIONATORIE

1. Il Corpo di Polizia Municipale è obbligato ad effettuare il servizio di vigilanza in tutto il territorio comunale onde reprimere ogni violazione alle norme del presente regolamento, comunicando le stesse al soggetto di cui all'articolo 7 del presente regolamento.
2. E' altresì obbligo da parte del soggetto gestore dei diritti sulle pubbliche affissioni, come indicato al punto precedente, comunicare, nello svolgimento delle proprie attività, al Corpo di Polizia Municipale, le violazioni riscontrate al presente regolamento, affinché siano opportunamente sanzionate.
3. Viene fatta salva la possibilità, da parte del Comune, ai sensi dei commi da 179 a 182 della legge 289/06, di conferire direttamente a personale dipendente dell'Ente locale o del soggetto affidatario dell'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate, come previsto all'articolo 52, comma 5 lettera b) del decreto legislativo 446/97, con provvedimento adottato dal dirigente dell'Ufficio competente, i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative al presente regolamento.

ART. 10 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, per la violazione delle norme stabilite dal presente Regolamento in esecuzione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 si applica la sanzione amministrativa non tributaria da euro 206,00 a euro 1.549,00. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni

2. Il soggetto gestore del servizio, deve effettuare la rimozione delle affissioni abusive. I relativi oneri sono a carico dei soggetti per conto dei quali i manifesti sono stati affissi, salvo prova contraria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20.1 del D.Lgs 507/93, introdotto dal comma 157 della legge 296/2007.